



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 72 DEL 26 SETTEMBRE 2024

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 225 DEL 07.06.2024 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024. DEROGA PER IL COMPARTO CASTANICOLO.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c) che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

Vista la circolare del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare prot. n. MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti”;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116;

Visto il D.L. 8 settembre 2021 n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021 n. 155 recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

Vista la L.R. n. 11 del 7 maggio 1996 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987 n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo”;

Vista la L.R. n. 12 del 22 maggio 2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;

Visto il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3 recante “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 9 luglio 2020 recante “*Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020*”;

Considerato che con D.G.R. n. 380 del 29 giugno 2023, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 luglio 2023, la Regione Campania ha approvato il “*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023/2025, con allegati*”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 225 del 7 giugno 2024 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania, **valevole dal 15 giugno al 15 ottobre 2024**;

Viste le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

Considerato che l’art. 16, comma 1, del D.lgs n. 1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 30 del 19 giugno 2024 ad oggetto “*Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità*”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 405 del 20/09/2024 della Regione Campania, che integra il decreto dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 recante dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2024, con il quale si dà facoltà ai Sindaci dei Comuni interessati di adottare ordinanze in deroga ai sensi dell’art. 54 co. 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., per consentire ai castanicoltori la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta, concentramento e abbruciamento per consentire la successiva raccolta del prodotto;

Ritenuto di dover modificare ed integrare la propria ordinanza n. 30 del 19 giugno 2024 per consentire ai castanicoltori la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta, concentramento e abbruciamento;

ORDINA

per effetto del Decreto Dirigenziale n. 405 del 20/09/2024 della Regione Campania, ad integrazione e modifica della propria ordinanza sindacale n. 30 del 19 giugno 2024 recante “*Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità*”:

è consentito ai castanicoltori, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la ripulitura del terreno da ricci, fogliame e felci mediante raccolta, concentramento e abbruciamento, per procedere alla successiva raccolta del prodotto, **con le seguenti ulteriori prescrizioni**:

- ✓ **la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 mt. dai boschi;**
- ✓ **la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;**
- ✓ **la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall’alba alle 9:00 del mattino;**
- ✓ **è vietato procedere all’abbruciamento in presenza di vento;**
- ✓ **la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;**

- ✓ è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- ✓ adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;
- ✓ dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio.

VIGILANZA E SANZIONI

1) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

2) Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

3) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Montella;
- venga trasmessa:
 - alla Regione Campania - Direzione generale 50.18;
 - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Avellino;
 - alla Provincia di Avellino;
 - alla Protezione Civile Regionale.
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - al Commissariato di Polizia di Stato;
 - alla Guardia di Finanza;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino;
 - alla Direzione Provinciale ANAS;

- al Parco Regionale dei Monti Picentini;
- alla Direzione Ferrovie di Avellino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Montella;
- alla Stazione Carabinieri Forestale;
- alla Comunità Montana "Terminio Cervialto";
- all'Alto Calore Servizi S.p.A.;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo Comunale;
- alle Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo".

Dalla residenza municipale li 26 settembre 2024

Il Sindaco
Dott. Rizieri Buonopane

